



PR FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra"

Azione 2.1.1 "Efficienza energetica edifici pubblici (non residenziale)"

INDICE



e0114636



Finalità del bando

- Art. 1 Finalità e oggetto del bando
- Art. 2 Dotazione Finanziaria
- Art. 3 Localizzazione

Potenziali beneficiari

- Art. 4 Soggetti ammissibili

Tipologie di interventi ammissibili

- Art. 5 Interventi ammissibili
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Spese non ammissibili
- Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 9 Cumulabilità degli aiuti

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione
- Art. 11 Valutazione delle domande
- Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

Verifiche e controlli

- Art. 13 Obblighi a carico dei beneficiari
- Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

- Art. 19 Informazioni generali
- Art. 20 Informazione e pubblicità
- Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR



Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR Veneto 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, in attuazione dell'obiettivo strategico *“Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile”* e dell’obiettivo specifico *“i –Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”*.
2. L’obiettivo proposto è altresì coerente con le linee strategiche della nuova pianificazione energetica regionale, e segnatamente con i documenti preliminari del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1175 del 27/09/2022. L’insieme degli interventi realizzati in un edificio deve garantire oltre alla riduzione dell’indice del consumo di energia primaria totale dell’edificio (EPgl), anche la riduzione conseguente l’emissione inquinante prodotta dagli edifici e dagli impianti. L’efficientamento energetico potrà essere conseguito anche con l’integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica. Inoltre con il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’*Atmosfera*, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016, in fase di aggiornamento con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1537 dell’11/11/2021 è indicato che la Regione del Veneto promuove la prevenzione e protezione ambientale riservando una costante attenzione al tema della tutela e qualità dell’aria.
3. Con il presente bando la Regione del Veneto concorre a realizzare gli obiettivi della strategia europea del - *“ GREEN PAPER A 2030 framework for climate and energy policies COM/2013/0169 final”* - Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate; in coerenza con quanto previsto dalla Strategia EUSALP¹ – 3° obiettivo "Un contesto ambientale più inclusivo per tutti e soluzioni energetiche rinnovabili ed affidabili per il futuro", con il progetto del Life Prepair al *“Clean Energy for all Europeans Package”*, un pacchetto di misure legislative comunitarie nei settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell’energia elettrica, che promuove un ruolo attivo dei cittadini e degli utenti in generale e attraverso il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’*atmosfera* approvato con Delibera del Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l’aggiornamento del piano e la Giunta Regionale con deliberazione n. 1537 del 11/11/2021 ha avviato la procedura di aggiornamento dello stesso, riservando una costante attenzione al tema della tutela e qualità dell’aria.
4. Il Bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’*Agenda 2030* per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 7. energia pulita e accessibile, 11. città e comunità sostenibili, 12. consumo e produzione responsabili, 15. vita sulla terra.
5. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.
6. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2021 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
7. Ai fini del presente avviso si riportano le seguenti definizioni:
 - a. Prestazione energetica di un edificio: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del

¹ Piano d’azione contenuto nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2015) 366 Final del 28.07.2015 <https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalpactionplan28072015.pdf>



- livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti. [Dlgs 192/2005, art. 2]
- b. Attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE): documento, redatto nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 192/2005, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. [Dlgs 192/2005, art. 2]
 - c. Indice di prestazione energetica EP: indice che esprime il consumo di energia primaria riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno. L'indice di prestazione energetica è detto parziale quando è riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio come, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l'illuminazione. Lo stesso è detto globale (EPgl) quando comprende tutti gli utilizzi energetici presenti nell'edificio.
 - d. EPgl,nren: indice di prestazione energetica globale dell'edificio, per la quota di energia attinta da fonte di energia primaria non rinnovabile
 - e. EPgl,ren: indice di prestazione energetica globale dell'edificio, per la quota di energia attinta da fonte di energia primaria rinnovabile
 - f. Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
 - g. Ristrutturazione di livello medio quale definita nella Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34) o che conseguono in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti. Ove rilevante si terrà conto delle "Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale – Architettura, centri e nuclei storici ed urbani" prodotte dal Ministero della Cultura (2010).
 - h. Contratto di prestazione energetica: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture, servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari [Dlgs 102 del 4/7/2014, art. 2].
 - i. Volume lordo riscaldato: volume indicato nell'APE.
 - j. Superficie utile: metri quadrati indicati nell'APE.
8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023 e successive modifiche, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.

Articolo 2 **Dotazione finanziaria**

- 1. Le risorse finanziarie a disposizione sono pari ad euro 20.000.000,00 a carico del PR FESR Veneto 2021-2027. Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziate.



Articolo 3
Localizzazione

1. Gli interventi del presente Avviso pubblico possono essere realizzati sull'intero territorio regionale del Veneto (Art.22 c.3 lett. d) punto v Reg. (UE) 2021/1060).

Articolo 4
Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda i seguenti soggetti presenti nella Regione del Veneto:
- Comuni;
 - Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012, che svolgono in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
 - Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", alle quali sia conferita dai Comuni di appartenenza con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione della domanda per la durata non inferiore ad anni 5, la gestione associata del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
 - Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni stipulate entro la data di presentazione della domanda in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 per la durata non inferiore ad anni 5, per l'esercizio associato della gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
 - Province;
 - Città Metropolitana di Venezia.
2. Gli enti ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dovranno inoltre soddisfare i requisiti di seguito indicati:

REQUISITO	DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
A) Regolarità contributiva	L'Ente richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL.	<p>Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente e regolare entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10.</p> <p>Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 16 comma 18.</p>



<p>B) Sostenibilità finanziaria</p>	<p>Tutti i soggetti di cui al comma 1 che presentano domanda devono essere in possesso di idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, c.2 lett.d) Reg. (UE) 2021/1060 dimostrata mediante presentazione, all'atto della domanda, del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda.</p>	<p>Dichiarazione sul possesso della sostenibilità finanziaria (Allegato C), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente e con il relativo programma triennale delle opere pubbliche e il relativo atto di approvazione.</p>
<p>C) limitatamente alle Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012</p>	<p>Tali enti che presentano domanda devono svolgere in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, ovvero nella medesima forma funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.</p>	<p>Convenzione/statuto da cui risulti la gestione in forma associata del patrimonio edilizio, ovvero delle funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.</p>
<p>D) limitatamente alle Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"</p>	<p>A tali enti richiedenti deve essere stata conferita dai Comuni di appartenenza con convenzioni sottoscritte <u>entro la data di presentazione della domanda per la durata non inferiore ad anni 5</u>, la gestione associata del patrimonio edilizio, ovvero nella medesima forma funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.</p>	<p>Convenzione/statuto da cui risulti la gestione in forma associata del patrimonio edilizio, ovvero delle funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.</p>
<p>E) limitatamente ai Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni</p>	<p>Per tali enti richiedenti, le convenzioni con altri Comuni devono essere state stipulate <u>entro la data di presentazione della domanda in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 per la durata non inferiore ad anni 5</u>, per l'esercizio associato della gestione del patrimonio edilizio, ovvero nella medesima forma funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.</p>	<p>Convenzione/statuto da cui risulti la gestione in forma associata del patrimonio edilizio, ovvero delle funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.</p>

3. Nel caso in cui il fabbricato oggetto d'intervento sia di proprietà dell'Unione di Comuni o dell'Unione Montana non risulta necessario presentare apposita convenzione sottoscritta tra gli enti.



4. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, salvo quanto previsto al comma 2 lett. A) del presente articolo. Devono inoltre essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.

5. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. Ai sensi dell'art.40 c.2 lett. a) Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità con i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023 e modificati dal Comitato di Sorveglianza del 27 ottobre 2023, sono ammissibili interventi che consentano il miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici esistenti di proprietà pubblica, utilizzati per assolvere a una funzione pubblica, a destinazione non residenziale, appartenenti al patrimonio dell'ente richiedente, **ad esclusione di edifici di proprietà dello Stato.**
2. Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non portati materialmente a termine o completamente attuati (ossia non deve essere stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori) alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 63 c.6 Regolamento (UE) 2021/1060. Nel caso in cui ci siano presenti lotti funzionali e/o lotti prestazionali, l'opera si considera conclusa una volta emessi tutti i certificati di ultimazione lavori.
3. La domanda di contributo deve riguardare un edificio singolo, oppure un complesso edilizio unitario ancorché composto da più corpi di fabbrica. Nel caso di complessi edilizi identificati da più unità immobiliari, e quindi caratterizzati da attestati di prestazione energetica distinti, è necessario compilare l'allegato D. Non sono ammesse domande riferite a porzioni di edificio.
4. Fatta eccezione per i progetti presentati dalle Province, l'intervento oggetto della domanda di contributo deve essere previsto nell'ambito del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), o del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato dal Consiglio Comunale; il requisito è dimostrato allegando alla domanda di contributo la delibera di Consiglio Comunale di approvazione con l'estratto del Piano;
5. Il livello progettuale minimo per l'ammissione è, in base alla disciplina applicabile, quello del progetto di fattibilità di cui all'art. 23 del Dlgs 50/2016, e di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41. del DLgs 36/2023 entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023;
6. I progetti in particolare devono:
 - a) riguardare un edificio o un complesso edilizio della superficie utile minima di 500 mq;
 - b) riguardare edifici dotati, all'atto della presentazione della domanda (ex ante), di attestato di prestazione energetica (APE), redatto e registrato nell'archivio regionale online (<https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/statistiche.php>) successivamente al 1°/10/2015 (data di entrata in vigore della nuova classificazione, del nuovo metodo di calcolo e del nuovo schema di attestato di prestazione energetica, stabiliti con decreti vari del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26/06/2015); non sono ammesse le domande di contributo corredate di APE anteriore a tale data; l'APE deve essere allegato alla domanda di sostegno;
 - c) conseguire una ristrutturazione dell'edificio di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla base dei risparmi di energia primaria. Il miglioramento delle prestazioni energetiche effettive, come risultante dalla diagnosi energetica da allegare alla domanda di sostegno, con riduzione dell'indice del consumo di energia primaria globale dell'edificio (EPgl) rispetto a quello dello stato di fatto di almeno il 30%;
 - d) conseguire un miglioramento dell'indice di efficienza energetica dell'edificio oggetto dell'intervento di almeno una classe energetica secondo il sistema di certificazione vigente; sono previsti punti di premialità per livelli di miglioramento superiori;



- e) conseguire risparmi energetici a costi inferiori, utilizzando indicatori per la misurazione quali il miglioramento del livello di classificazione energetica, a seguito di ristrutturazioni edilizie a minor costo (rapporto costo efficacia – Rapporto ECA 11/2020 -) con progetti che includano elementi di sostenibilità/circolarità dei materiali edili o di tecniche di bioedilizia come previsto dal DNSH (Allegato B);
- f) conseguire il recupero non attualizzato dell'investimento, dato dal rapporto tra la spesa ammessa al contributo e la riduzione dei costi collegati al consumo di energia primaria, che non deve eccedere 30 anni (considerato un costo medio del mix energetico di 0,115 €/kWh); sono previsti punti di premialità per periodi di recupero inferiori;
- g) garantire l'utilizzo esclusivo all'autoconsumo dell'energia prodotta a seguito dell'intervento;
- h) garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture realizzate dal proponente (Allegato B).
7. L'edificio non deve essere oggetto di un'attività economica nell'accezione comunitaria, ossia essere strumentale ad un'attività consistente nell'offrire beni o servizi in un mercato, all'atto della domanda e nei primi 5 (cinque) anni dal pagamento finale al beneficiario (per chiarimenti vedere la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).
8. L'edificio non deve essere oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato, (sono ammessi i contratti di semplice fornitura di energia e quelli di mera manutenzione ordinaria di impianti).
9. L'intervento di efficientamento energetico dell'edificio deve essere realizzato esclusivamente mediante contratto di appalto propriamente detto.
10. Nel caso di edifici che prevedano porzioni non ammesse dal presente avviso, il progetto sarà considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato (climatizzazione invernale) complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale. La spesa afferente la quota non ammissibile sarà stralciata puntualmente o, qualora ciò non sia possibile, in proporzione al volume lordo riscaldato.
11. Non è ammessa la ristrutturazione per demolizione e ricostruzione dell'edificio.
12. **Non sono ammessi gli interventi di ampliamento di volume e di superficie.**

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa che decorre dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 63 c.2 Reg. (UE) 2021/1060 fino al termine previsto per la presentazione della rendicontazione finale dell'intervento con richiesta di erogazione del saldo stabilito all'art. 15. Le spese ammissibili connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici devono essere verificabili da computo metrico estimativo redatto sulla base Prezziario Regionale vigente in materia di lavori pubblici (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari caratteristiche dell'opera).
2. In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:



CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
A) Spese per opere edili e impiantistica	<p>Lavori di efficientamento energetico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Coibentazione dell'involucro edilizio; ● Sostituzione dei serramenti; ● Realizzazione di pareti ventilate; ● Realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti; ● Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare; ● Installazione o sostituzione di caldaie; ● Installazione o sostituzione di impianti termici alimentati da fonte rinnovabile, solo per autoconsumo (quali solare-termico); ● Efficientamento del sistema di distribuzione dell'impianto termico; ● Installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici (nel limite di 20 kW di picco, comprensivi degli impianti eventualmente già esistenti); ● Installazione o sostituzione di pompe di calore per climatizzazione invernale ed estiva; ● Efficientamento dell'impianto di illuminazione interni o relativo alle pertinenze dell'edificio; ● Efficientamento dei sistemi di trasporto, quali ad esempio ascensori o scale mobili (non sono ammesse le spese per opere edili per gli adeguamenti normativi); ● Installazione di sistemi e dispositivi per contabilizzazione dei consumi, per il controllo automatizzato e per la telegestione degli impianti termici ed elettrici; ● Le tipologie di opere sopra elencate comprendono anche le opere edili e affini connesse alla realizzazione degli interventi (es. tinteggiatura dei locali, opere di impiantistica e opere finalizzate a conseguire standard di funzionalità ricettiva, distributiva, tecnologica, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche ecc.).
B) Oneri per la sicurezza	Oneri previsti dal computo estimativo del progetto e risultanti dalla contabilità finale.
C) Servizi tecnici	Progettazione, attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto, nella misura massima del 15% (quindici per cento) del totale delle categorie A) e B) , al netto di IVA, sopra richiamate. I servizi tecnici sono considerati comprensivi di cassa e al netto di IVA.
D) IVA	L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c) del Reg. UE 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.
E) Spese generali	Costi indiretti calcolati con tasso forfettario pari al 7% dei costi di cui alla categoria A), ai sensi articolo 54.1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia



	in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. I costi indiretti, rendicontati a costi reali, non sono ammessi.
--	--

3) Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
 - a. acquisto di terreni;
 - b. acquisto di fabbricati;
 - c. locazione di immobili;
 - d. acquisto di materiale usato;
 - e. oneri finanziari quali interessi passivi, interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - f. oneri inerenti a conti bancari ossia le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
 - g. eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
 - h. ammende, penali e spese per controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
 - i. oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara;
 - j. spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, spese di segreteria, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.)
 - k. giustificativi di spesa o di pagamento che non riportano il codice CIG e CUP;
 - l. spese riconducibili ad ampliamenti volumetrici del fabbricato oggetto di intervento;
 - m. spese per il personale interno compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
 - n. spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando;
 - o. generatori di calore alimentati a biomassa legnosa e geotermia.

Articolo 8 **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. Può essere presentata domanda di contributo per interventi il cui costo ammissibile, composto secondo l'art. 6 dichiarato in sede di domanda, sia pari ad almeno euro 300.000,00.
2. Il contributo massimo concedibile ammonta ad euro 1.000.000,00.
3. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, salvo diversa ed inferiore intensità di sostegno richiesto dal beneficiario nelle modalità previste all'articolo 11 punto I) "Maggiore intensità di cofinanziamento da parte del beneficiario", ed è concessa nel limite massimo di euro 1 ML (1.000.000,00)



4. Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ammissibili per un importo inferiore a euro Trecentomila (300.000,00).
5. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 300.000,00 e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
6. Le spese eccedenti il contributo potranno essere finanziate dall'Ente beneficiario mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).

Articolo 9 Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
3. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Bando ai sensi dell'art. 63, par. 9 del Regolamento UE n. 2021/1060.
4. In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già concessi, diretti al medesimo intervento ammesso, specificando:
 - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale si è beneficiari;
 - l'entità del contributo;
 - le voci di spesa oggetto del contributo.
5. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il nuovo Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10:00 del giorno 23 novembre 2023** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 31 gennaio 2024**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 4 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della



domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.

4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;

5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

<p>Documentazione <u>obbligatoria a pena inammissibilità</u> della domanda di sostegno</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. relazione generale di progetto comprensivo della sezione dedicata alla verifica climatica secondo l'allegato B; 2. attestato di prestazione energetica allo stato attuale, registrato nell'archivio regionale online (https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/statistiche.php) successivamente al 1°/10/2015; 3. diagnosi energetica, con allegata la proposta di a.p.e. a fine lavori; 4. uno dei seguenti atti, coerentemente con il livello di progettazione dichiarato: <ul style="list-style-type: none"> • atto di approvazione del progetto, nel caso di progetti di fattibilità ai sensi del d.lgs. 50/2016; • atto di verifica, nel caso di progetti definitivi ai sensi del d.lgs. 50/2016; • atti di verifica e di validazione, nel caso di progetto esecutivo o di progetto definitivo a base di gara d'appalto integrato ai sensi del d.lgs. 50/2016; • atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs 36/2023; • atto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del D. Lgs 36/2023;
<p>Documentazione da allegare ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. quadro economico di progetto; b. indice della documentazione del progetto; c. principali elaborati di progetti, rispondenti a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, art. 23, commi 6, 7 e 8 e come previsto dal D.Lgs 36/2023, in art. 41, commi 6, 7 e 8; d. qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss. mm.ii. e D.g.r. 1400/2017 (Direttiva 92/43/CE e ss. mm.ii. art. 6(3), se non necessaria, si veda quadro in Fondi.RVE); e. fotografie dell'edificio allo stato attuale; f. scheda di cui all'allegato D, per la sintesi degli indicatori di efficienza energetica, nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari soggette ad attestati di prestazione energetica distinti;



	<ul style="list-style-type: none">g. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità finanziaria, secondo il modello di cui all'allegato C, con il programma triennale delle opere pubbliche e il relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda;h. Relazione CAM;i. escluse le Province, delibera di Consiglio Comunale di approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) o del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) con l'estratto del Piano;j. eventuale delega a firmare o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (ad esempio il documento di nomina del responsabile di settore con potere di firma), laddove la domanda non sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente;k. Nota tecnica come specificato nell'allegato B relativo al DNSH e piano di gestione e manutenzione dell'opera;l. Ai fini dell'ottenimento dei punteggi inerenti al criterio di selezione n. VIII), riportati all'art. 11, è necessario allegare la documentazione di seguito riportata:<ul style="list-style-type: none">i. nel caso di Unione di Comuni, lo statuto dell'Ente e gli atti deliberativi dai quali risultino l'attivazione, entro la data di presentazione della domanda di sostegno, della funzione o del servizio in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio; nel caso di Unione montana o di convenzione tra Comuni, gli atti deliberativi di ciascuno degli enti associati che approvano la convenzione per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata della gestione del patrimonio immobiliare;ii. dichiarazione con cui si attesta che il Comune richiedente è stato istituito per fusione di Comuni, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25, con indicazione della legge regionale istitutiva.m. ai fini del punteggio di premialità n. VII, scheda di sintesi della verifica sismica dell'edificio, se il fabbricato oggetto di intervento è classificato come strategico o rilevante ed abbia un indice di rischio uguale o maggiore allo 0,6;
--	---

6. Il beneficiario dovrà inoltre compilare in Fondi.RVE il quadro "dati specifici" relativamente alle seguenti informazioni:

- n. nominativo del responsabile del procedimento e degli eventuali collaboratori;



- o. CUP dell'intervento (nel caso di interventi con più cup, riportare solo il master);
- p. intensità del contributo richiesto che dovrà corrispondere al corretto intervento selezionato nel quadro interventi di Fondi.RVE;**
- q. livello della progettazione;
- r. superficie utile dell'edificio oggetto d'intervento;
- s. classe energetica allo stato attuale;
- t. indici EPgl,nren, EPgl,ren allo stato attuale;
- u. classe energetica prevista al termine dell'intervento;
- v. indici EPgl,nren e EPgl,ren previsti al termine dell'intervento;
- w. diminuzione prevista del consumo annuale di energia primaria dell'edificio;

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati ai precedenti commi, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF".

7. Prima del caricamento nel portale Fondi.RVE devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:

- la domanda di sostegno, **con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante** dell'Ente o un suo delegato;
- la dichiarazione, **da parte del Legale Rappresentante dell'Ente con firma digitale**, con cui si attesta che le opere oggetto della domanda di sostegno sono inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, individuati nella dichiarazione allegata alla stessa (dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità finanziaria Allegato C);
- l'eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (**anche in firma olografa con allegato documento di riconoscimento**), laddove la domanda non sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente;
- gli allegati resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, firmati, **anche in firma olografa**, dai soggetti deputati alla redazione di tali documenti, quali:
 - scheda indicatori di efficienza energetica per immobili composti da più unità immobiliari, soggetti ad a.p.e. distinti, se necessaria (allegato D);
 - attestato di prestazione energetica;
 - diagnosi energetica, con allegata la proposta di a.p.e. a fine lavori;
 - scheda di sintesi della verifica sismica dell'edificio, se il fabbricato oggetto di intervento è classificato come strategico o rilevante ed abbia un indice di rischio uguale o maggiore allo 0,6;

8. Nel sottoscrivere la domanda di contributo, il Rappresentante Legale tra l'altro rilascia, all'interno del quadro dichiarazioni in Fondi.RVE, ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, le seguenti dichiarazioni:

- l'edificio non è oggetto di un'attività economica nell'accezione comunitaria, ossia non è strumentale ad un'attività consistente nell'offrire beni o servizi in un mercato;
- l'edificio non è oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato;
- l'intervento oggetto della domanda non è finanziato mediante altri contributi del PR stesso;
- l'energia eventualmente prodotta a seguito dell'intervento è rivolta esclusivamente all'autoconsumo;



9. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria)

10. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 e dall' art.101 d.lgs. 36/2023, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

Articolo 11 Valutazione delle domande

1. Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023 e modificati nel Comitato di sorveglianza del 28/10/2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060. Per motivi di efficienza istruttoria, le domande di sostegno pervenute verranno istruite secondo l'ordine di punteggio della graduatoria provvisoria che il sistema elaborerà sulla base dell'autovalutazione effettuata dai singoli beneficiari, sui seguenti punti:

I) Maggiore intensità di cofinanziamento da parte del beneficiario che dovrà corrispondere alla percentuale di contributo richiesto nel quadro interventi di Fondi.RVE.

Sulla base della richiesta di finanziamento presentata dal Beneficiario, alle domande ritenute ammissibili è possibile assegnare un sostegno dell'intensità massima pari al 100% della spesa ammissibile. È previsto un criterio di premialità per le richieste di finanziamento di intensità inferiore al 100% ovvero del 70% e dell'80%. I valori intermedi non sono previsti.

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
2	Richiesta di contributo al 100% della spesa ammissibile	0
	Richiesta di contributo al 80% della spesa ammissibile (il Richiedente s'impegna a reperire risorse per il 20% della spesa).	1
	Richiesta di contributo al 70% della spesa ammissibile (il Richiedente s'impegna a reperire risorse per il 30% della spesa).	2

II) Livello di progettazione più avanzato.

Nei casi in cui il livello della progettazione risulti non chiaramente definito o comunque non previsto dalle norme vigenti in materia (ad esempio i progetti "definitivi-esecutivi"), il punteggio attribuito è quello del livello inferiore.

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
25	Di fattibilità/Preliminare D.Lgs 50/2016	0
	Definitivo D.Lgs 50/2016	20
	Esecutivo D.Lgs 50/2016	25
	Progetto di fattibilità tecnico-economica D.Lgs 36/2023	20
	Progetto esecutivo D.Lgs 36/2023	25



III) Interventi in strutture maggiormente energivore o con la maggiore dispersione termica.

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
2	Interventi su immobili di classe E o superiori	0
	Interventi su immobili di classe F	1
	Interventi su immobili di classe G	2

IV) Miglioramento di classe energetica.

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
3	Miglioramento di 1 classe energetica	0
	Miglioramento di 2 classi energetiche	1
	Miglioramento di 3 classi energetiche	2
	Miglioramento di 4 classi energetiche o più	3

V) Diminuzione del consumo annuale di energia primaria, calcolata $(\Delta EP_{gl}/EP_{gl} \text{ iniziale}) * 100$

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
3	Riduzione dell'indice EP _{gl} almeno del 30%	0
	Riduzione dell'indice EP _{gl} almeno del 50%	1
	Riduzione dell'indice EP _{gl} almeno del 65%	2

VI) Economicità dell'operazione: rapporto tra risparmio energetico ottenuto e spesa d'investimento sostenuta.

Il tempo di recupero non attualizzato dell'investimento, dato dal rapporto tra la spesa ammessa al contributo e la riduzione dei costi collegati al consumo di energia primaria (considerato il costo medio del mix energetico di 0,115€/kWh), è calcolato con la seguente formula:

$$TR = \frac{\text{Investimento}}{0,115 \times \text{Superficie} \times \Delta EP_{gl,nren}}$$

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
3	Indice T _R inferiore a 15	3
	Indice T _R superiore a 15 e pari o inferiore a 20	2
	Indice T _R superiore a 20 e pari o inferiore a 25	1
	Indice T _R superiore a 25 e pari o inferiore a 30	0

VII) Premialità all'edificio oggetto dell'efficientamento energetico e utilizzato per assolvere ad una funzione pubblica classificabile come strategico o rilevante per la prevenzione del rischio sismico (ai sensi della OPCM 3685/2003 e DGR 3645/2003).

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
3	edificio con indice di rischio maggiore o uguale a 0,6	3
	edificio utilizzato per assolvere a una funzione pubblica, a destinazione non residenziale	0



VIII) Premialità per la fusione di Comuni e/o per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio (art. 12 della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1).

Punteggio massimo	Elementi di valutazione	Punti
	L'Ente richiedente è un Comune istituito per fusione di Comuni, successivamente all'entrata in vigore della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.	2
2	L'Ente richiedente appartiene ad una delle seguenti categorie: - Unione di Comuni che svolge per conto dei Comuni associati la gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolge funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente l'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti; - Unione Montana di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 alla quale sia stata delegata, da parte dei comuni di appartenenza, la gestione associata di funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio - Convenzione previste dall'art. 30 del D.Lvo 267/2000 stipulata esclusivamente tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio	1
	L'Ente richiedente non appartiene ad una delle forme associative di cui sopra	0

- In caso di accertamento di un punteggio inferiore a quello eventualmente richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato, mentre nel caso in cui venga verificato un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto. Per ogni domanda, in ogni caso, non potrà mai essere riconosciuto un punteggio superiore a quello richiesto.
- A parità di punteggio, verrà data preferenza alla domanda che prevede una maggiore intensità di cofinanziamento da parte del soggetto richiedente come previsto dall'art. 11 comma 1 punto I).
- In fase di istruttoria della domanda di saldo, Avepa verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e il progetto esecutivo approvato. L'istruttoria di Avepa sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione all'art.11 e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.
- I criteri di cui ai numeri IV), V) e VI) sono basati sui dati progettuali proposti dal Richiedente per l'intervento da realizzare e, pertanto, ad opera conclusa, è prevista la verifica dei valori effettivamente conseguiti e la rivalutazione del punteggio complessivo. Di norma dovrà essere mantenuto il punteggio conseguito in fase di assegnazione del contributo. Gli eventuali scostamenti in riduzione dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, il punteggio complessivo rivalutato non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto.
- Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

- Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione



dell'impegno di spesa a favore dell'ente richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili e non istruite.

2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'ente richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno.

Articolo 13

Obblighi a carico del beneficiario

1) Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

- a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- b) rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità;
- c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) ed entro il termine massimo di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità del bene oggetto dell'intervento per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
- e) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- g) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- h) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- i) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- j) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- k) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- l) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- m) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;



- n) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- o) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- p) inserire nei giustificativi di spesa e di pagamento il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG);
- q) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, “Quadro Dichiarazioni”, in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevono il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- r) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- s) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- t) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
- u) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- v) mantenere i requisiti soggettivi individuati all’articolo 4, comma 1 e 2 del presente bando fino all’avvenuta conclusione del progetto.
- 2) La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte dei beneficiari, di tutti gli obblighi previsti dal bando.
- 3) Il beneficiario si obbliga a rispettare gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto nell’art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), individuato nell’art. 9 del Regolamento UE n. 2020/852 secondo quanto previsto dall’allegato B del presente bando.
- 4) Il beneficiario si obbliga a rispettare il principio di immunizzazione degli investimenti in infrastrutture dagli effetti del clima, attraverso la verifica climatica, secondo quanto previsto dall’allegato B del presente bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, varianti, proroghe

1. Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.
2. L’intervento si considera concluso con il certificato di agibilità dove sia richiesto dalla normativa o con il certificato di collaudo dove richiesto dalla normativa o con il verbale di fine lavori dove non sia previsto il certificato di agibilità o il collaudo.
3. **Il beneficiario del contributo deve obbligatoriamente rispettare la seguente tempistica:**
 - a. Entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario deve trasmettere l’**atto di approvazione del progetto esecutivo** attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del **Piano di Manutenzione e gestione dell’opera** (nel caso in cui non fosse stato presentato in fase di ammissibilità).
 - In caso di superamento dei termini previsti al punto a., è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 3% del sostegno ammesso;



- In caso il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dal punto a. entro 9 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, si procede con la decadenza totale del sostegno al beneficiario ai sensi dell'articolo 18 comma 3 lettera l).
- b. Entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario deve trasmettere la **comunicazione di inizio lavori**, tramite PEC all'Agenzia Veneta per i pagamenti, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it);
- In caso di superamento dei termini previsti al punto b., è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari a al 3% del sostegno ammesso;
 - In caso il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dal punto b. entro 15 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, si procede con la decadenza totale del sostegno al beneficiario ai sensi dell'articolo 18 comma 3 lettera m).
- c. Entro il termine di 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR dal Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'elenco contenente la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, il beneficiario deve conseguire la conclusione dell'intervento, attestata con le modalità del precedente comma 2.
4. Le modifiche del contratto in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi del codice dei contratti. A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:
- atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;
 - eventuale relazione del Rup;
 - relazione tecnica del Direttore dei Lavori/ esecuzione ed elaborati;
 - atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi.
5. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento riportati al comma 3 lettera c) del presente articolo:
- entro e non oltre il termine stesso, per cause di forza maggiore, cause eccezionali, il beneficiario dovrà inviare la richiesta motivata ad AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia (LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it);
 - entro e non oltre il termine stesso, per altre cause/casistiche di proroga, che richiedono una valutazione in merito alla compatibilità con il piano finanziario previsto dall'AdG, il beneficiario dovrà inviare richiesta motivata ad AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza all'Adg (programmazione.unitaria@pec.regione.veneto.it).

Articolo 15 Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 01/01/2022



Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del 23/11/2023
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del 31/01/2024
Atto di approvazione del progetto esecutivo	entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, completo del Piano di manutenzione e gestione dell'opera
Comunicazione di inizio lavori	entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria
Presentazione domanda di anticipo	entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto	la domanda non può essere presentata negli ultimi 3 mesi di progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Conclusione del progetto e presentazione domanda di saldo	entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di finanziabilità e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza

Articolo 16

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR 2021-2027.
2. Le domande di erogazione dell'anticipazione o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema Fondi.RVE, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o da parte del procuratore.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<u>Anticipo</u>	entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	20% del sostegno concesso	Atto rilasciato dall'organo decisionale dell'Ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato. L'atto di garanzia dovrà essere redatto secondo lo schema disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027) nella sezione PR Veneto FESR 2021-2027 > Modulistica generale.



<p style="text-align: center;"><u>Acconto</u></p>	<p>La domanda di acconto non può essere presentata nei 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza.</p>	<p>La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 20% della spesa ammessa a sostegno.</p> <p>Il <u>sostegno</u> relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da parte del procuratore, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti oppure se i SAL riportano in modo chiaro le voci di spesa è possibile non presentare la relazione intermedia. - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi/lavori, pari ad almeno il 20% delle spese previste e ammesse al sostegno; - documenti giustificativi di pagamento; - contratto afferente alle spese rendicontate e corrispondenti atti delle procedure di contrattazione (completi di verbali, pubblicazioni, controlli, comunicazioni obbligatorie, eventuali modifiche contrattuali) - contabilità dei lavori - foto del cartello di cantiere con il logo e principali foto dei lavori in corso; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.
<p style="text-align: center;"><u>Saldo</u></p>	<p>entro il termine di 24 mesi entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante, pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando</p>	<ul style="list-style-type: none"> - relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da parte del procuratore, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi/lavori; - documenti giustificativi di pagamento; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione



	disposta la revoca totale.	<p>del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20.</p> <ul style="list-style-type: none"> - contabilità dei lavori comprensiva di certificato di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori - verbale di fine lavori, nonché eventuali certificati di sospensione e ripresa dei lavori - certificato di agibilità dove sia richiesto dalla normativa o con il certificato di collaudo dove richiesto dalla normativa o con il verbale di fine lavori dove non sia previsto il certificato di agibilità o il collaudo - piano finanziario dell'opera realizzata, con indicazione dell'eventuale cofinanziamento mediante altro sostegno assegnata da un altro Ente per lo stesso intervento, ovvero di sostegno richiesto e in via di istruttoria da parte dell'Ente gestore. - Documentazione relativa ad eventuali affidamenti non rendicontati con le domande di pagamento in acconto; - attestato di prestazione energetica (A.P.E.) registrato a lavori ultimati, recante i codici identificativi
--	----------------------------	---

4. Le fatture/titoli di spesa rendicontati dovranno riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura "Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto 2021-2027", Azione 2.1.1. DGR /2023"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "quadro dichiarazioni" nel portale Fondi.RVE della domanda di pagamento;

5. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:

- a. sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando, congrue e pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo;
- b. sostenute e pagate a partire dal 01/01/2022 ed entro la conclusione del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
- c. strettamente funzionali e necessarie all'attività proposta;

6. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario.

7. Nel compilare la domanda di pagamento, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione all'interno del quadro dichiarazioni del Sistema **Fondi.RVE**: "I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore".

8. I giustificativi di spesa e di pagamento nonché nei documenti contrattuali devono riportare il CIG e il CUP in conformità alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità, a pena di inammissibilità della relativa spesa.



9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
F24	<ul style="list-style-type: none"> • Copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato • Estratto di conto corrente in cui è visibile l’uscita del pagamento F24. 	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
Mandati di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di liquidazione • Copia del mandato quietanzato • Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria 	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

10. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.
11. Per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all’articolo 14 comma 1.
12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
13. L’istruttoria di Avepa sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell’effettiva realizzazione degli interventi come specificato all’articolo 11 comma 4.
14. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all’articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell’investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
15. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all’interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l’integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l’istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
16. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
17. L’iter di esame dell’ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della



domanda.

18. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 14 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
19. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente alla procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.
20. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto d'appalto:
- determina a contrarre;
 - bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
 - comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
 - nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione;
 - provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
 - elenco delle ditte invitate;
 - lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
 - attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti;
 - verbali di gara;
 - comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
 - atto di aggiudicazione;
 - comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
 - comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
 - copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
 - comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
21. Per i contratti di subappalto è necessario allegare:
- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
 - richiesta di autorizzazione al subappalto;
 - contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
 - comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
 - attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
 - dichiarazione sull'inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
 - autorizzazione al subappalto.

Articolo 17

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla



conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, il beneficiario deve tener disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 5 anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18

Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it, AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di revoca.. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno assegnato è soggetto a decadenza, con revoca totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del presente bando;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del saldo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo di Avepa, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che determini una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore attribuito all'ultimo progetto finanziato, ai sensi dell'art. 11 comma 3 e 4 del presente bando.
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o



dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;

- f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
- g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
- h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 comma 1 prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
- i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
- j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
- l) mancata presentazione entro 9 mesi dalla pubblicazione nel Bur del decreto del dirigente dell'Area Gestione Fesr di approvazione della graduatoria, del progetto esecutivo comprensivo del piano di manutenzione e gestione dell'opera ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera a. del presente bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera h);
- m) mancata trasmissione entro 15 mesi dalla pubblicazione nel Bur del decreto del dirigente dell'Area Gestione Fesr di approvazione della graduatoria, della dichiarazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera b. del presente bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera i;

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

- a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento del saldo. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
- b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- d) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi 5 anni dal pagamento del saldo;
- e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- f) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
 - Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;



Per i lavori pubblici si considera l'importo del quadro economico rideterminato a seguito dell'espletamento della gara di appalto.

- g) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;
- h) verrà applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 3% del sostegno ammesso nel caso di ritardata presentazione dopo 6 mesi dalla pubblicazione nel Bur del decreto del dirigente dell'Area Gestione Fesr di approvazione della graduatoria, del progetto esecutivo comprensivo del piano di manutenzione e gestione dell'opera ai sensi dell'art. 14 comma 4 punto a. del presente bando, oltre il 9° mese si applica la decadenza totale di cui al precedente comma 3 lettera l);
- i) verrà applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 3% del sostegno ammesso nel caso di ritardata trasmissione dopo 12 mesi dalla pubblicazione nel Bur del decreto del dirigente dell'Area Gestione Fesr di approvazione della graduatoria, della dichiarazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 14 comma 4 punto b. del presente bando, oltre il 15 mese si applica la decadenza totale di cui al precedente comma 3 lettera m);

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:

- a. la decadenza del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
- b. nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
- c. è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

Articolo 19

Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

- a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;
 - ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;
- b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti in



agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .

3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20 **Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:

a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;

d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;

e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del contributo concesso
- Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del contributo concesso



4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

<https://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 21

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

● Normativa Comunitaria Statale e Regionale

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027", obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici
- D.M. 26-6-2015, Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
- D.M. 26-6-2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
- D.M. 26-6-2015, Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09/02/2017, del Piano Energetico Regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 21/02/2017;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016, del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in fase di aggiornamento con Delibera di Giunta Regionale n. 1537 del 11/11/2021;



- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza Unico PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 in data 23/02/2023 e modificati nel Comitato di Sorveglianza del 28/10/2023.
 - DGR n. 299 del 21 marzo 2023 con la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
 - Nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2021 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
 - Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023.
 - Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".
2. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 22

Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679/UE - GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. I dati personali potranno essere trattati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell'Amministrazione medesima. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all'art. 89 del Regolamento 2016/679/UE. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo e-mail manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di



controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

